



IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A

in persona dei signori magistrati:

dott.ssa	Silvia	GIANI	presidente
dott.ssa	Lorena	CASIRAGHI	giudice
dott.	Vincenzo	CARNÌ	giudice relatore

nel procedimento cautelare recante il numero di ruolo generale **29198/2024**, avente ad oggetto il reclamo al collegio contro l'ordinanza n. 2762/2024 del 05/08/2024, proposto

DA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, con gli avvocati BRUNO GHIRARDI, STEFANO PERVITI e VINCENZO COLAROCCO

- PARTE RECLAMANTE -

CONTRO

CLOUDFLARE INC., con gli avvocati LUDOVICO ANSELMINI e GIUSEPPE CARDONA

- PARTE RECLAMATA -

E CON L'INTERVENTO DI

DAZN LIMITED, con gli avvocati MAURIZIO PINNARÒ, ALESSANDRA MARANEGLI e ANNA SOFIA GATTI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B, con gli avvocati BRUNO GHIRARDI, PAOLA PEZZALI STEFANO PERVITI e VINCENZO COLAROCCO

SKY ITALIA S.R.L., con gli avvocati FEDERICO FUSCO, MATTEO VIZZARDI e CAMILLA ROSI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. – Con ricorso ex artt. 700, 669-bis e ss. c.p.c. e artt. 78, 126, 156 e 166 l.d.a. Lega Nazionale Professionisti Serie A (“Lega Serie A”), quale contitolare, unitamente alle singole squadre organizzatrici delle partite di calcio, dei diritti audiovisivi relativi agli eventi sportivi delle maggiori competizioni professionistiche nazionali di calcio, tra cui il campionato di Serie A, agiva in sede cautelare nei confronti di Cloudflare Inc. (“Cloudflare”) chiedendo al Tribunale di ordinare a

Cloudflare: (i) di bloccare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP contestati e specificamente individuati, nonché di quelli successivamente segnalati dalla ricorrente, anche tramite l'accreditamento alla Piattaforma "Piracy Shield" di cui alla legge 14 luglio 2023, n. 93; (ii) di cessare immediatamente l'erogazione di ogni servizio (CDN, DNS Autoritativo e reverse proxy) fornito ai pirati e, in ogni caso, di adottare *"le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente"* nonché di adottare *"tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti"* trasmessi attraverso le IPTV segnalate.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva Cloudflare invocando il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.

A sostegno della posizione di Lega Serie A intervenivano Dazn Limited ("Dazn"), Lega Nazionale Professionisti Serie B ("Lega Serie B") e Sky Italia s.r.l. ("Sky") nelle rispettive qualità di licenziataria dei diritti audiovisivi afferenti al campionato di calcio di Serie A per il triennio 2021/2024 e per il quinquennio 2024/2029 (la prima), di contitolare, unitamente alle singole squadre, dei diritti audiovisivi sul campionato di Serie B (la seconda) e di licenziataria, insieme con Dazn, dei diritti audiovisivi afferenti al campionato di calcio di Serie A per il triennio 2021/2024 e per il quinquennio 2024/2029 (la terza).

Con ordinanza in data 05.08.2024 il Giudice della prima fase respingeva tutte le domande svolte da Lega Serie A in quanto inammissibili e/o infondate sotto il duplice profilo del fumus boni iuris e del periculum in mora, sul rilievo che: (i) la ricorrente non avesse sufficientemente provato la responsabilità causale di Cloudflare in relazione agli illeciti lamentati; (ii) non rientrasse tra i poteri dell'autorità giudiziaria quello di ordinare a Cloudflare di aderire alla piattaforma "Piracy Shield", mancando una disposizione di legge o amministrativa che imponga detta adesione; (iii) non spettasse all'autorità giudiziaria individuare le misure che Cloudflare avrebbe dovuto adottare per inibire la ritrasmissione illecita degli eventi sportivi coperti dai diritti di cui la ricorrente è titolare e per evitare che i propri servizi vengano utilizzati per finalità illecite.

2. – Avverso l'ordinanza ha proposto reclamo Lega Serie A deducendo, in estrema sintesi, che: (i) l'azione cautelare proposta sin dalla prima fase è finalizzata ad ottenere un ordine di inibitoria che rientra certamente nella competenza del giudice ordinario, che più volte in passato ha accolto domande di analogo tenore; (ii) l'adesione di Cloudflare a "Piracy Shield" è soltanto una delle possibili forme di ottemperanza all'ordine richiesto e non pregiudica la possibilità per quest'ultima di individuare e percorrere altre strade per garantire lo stesso risultato; (iii) l'apporto causale di Cloudflare in relazione agli illeciti contestati è stata ampiamente dimostrata, avendo Lega Serie A provato, da un lato, la trasmissione dei contenuti illeciti tramite gli indirizzi IP segnalati



e, dall'altro lato, il coinvolgimento di Cloudflare quale fornitore di servizi (anche di accesso alla rete) utilizzati ai fini dell'offerta e della fruizione dei contenuti illeciti, per di più con modalità tali da schermare i soggetti responsabili degli atti di pirateria.

Costituitasi anche in questa fase, Cloudflare ha rimarcato le ragioni di infondatezza del reclamo chiedendone il rigetto.

Dazn, Lega Serie B e Sky hanno spiegato intervento *ad adiuvandum* sostenendo le ragioni di Lega Serie A e insistendo per l'accoglimento delle domande da essa proposte.

All'udienza del 17.10.2024, esaurita la discussione delle parti, il Collegio ha assunto la causa in riserva.

3. – Il reclamo è fondato nei limiti che seguono.

3.1. – Va innanzitutto affermata la piena ammissibilità delle domande cautelari reiterate dall'odierna reclamante.

Sin dalla prima fase del procedimento Lega Serie A ha chiesto:

- a) l'immediato blocco della *“risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP”*, ovvero dei nomi di dominio (FQDN) e degli indirizzi IP utilizzati per la trasmissione illecita dei contenuti protetti dal diritto d'autore, con emissione nei confronti di Cloudflare di un provvedimento che le imponga di accreditarsi alla Piattaforma *“Piracy Shield”* o, in subordine, di adottare altre misure comunque idonee a dare attuazione al comando;
- b) di ordinare a Cloudflare di cessare immediatamente l'erogazione di ogni servizio (CDN, DNS Autoritativo e reverse proxy) fornito ai *“pirati”* e, in ogni caso, di adottare *“le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente”* nonché di adottare *“tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti”* trasmessi attraverso le IPTV segnalate.

In sostanza, ciò che si invoca è l'adozione di provvedimenti di inibitoria volti ad impedire che i servizi forniti da Cloudflare vengano utilizzati dagli utenti per raggiungere i siti che consentono la fruizione di contenuti protetti e per porre quindi in essere le violazioni già accertate dall'AGCOM.

In tale contesto, l'adesione a *“Piracy Shield”* non rappresenta l'oggetto della domanda ma costituisce soltanto una delle modalità tecniche, tra le diverse possibili, attraverso le quali conseguire l'obiettivo finale della tutela, come si evince chiaramente dall'apertura verso altre misure, alternative alla piattaforma, in grado di implementare con eguale efficacia l'ordine giudiziale (cfr. domanda subordinata sopra compendiate *sub a)* nonché pag. 6 delle note autorizzate depositate da Lega Serie A in data 02.07.2024 all'interno del fascicolo della prima fase).

Ciò detto, le domande in questione, che poggiano sul ruolo di Cloudflare quale prestatore dei servizi della società dell'informazione e sulla utilizzazione dei suoi servizi da parte di terzi per la realizzazione degli illeciti contestati, ricadono senza alcun dubbio nell'ambito della protezione accordata dagli artt. 156 e 163 l.d.a.: il d.lgs. n. 70/2003, nel dare attuazione all'art. 8 par. 3 della Direttiva 29/2001, ha infatti modificato il dettato normativo al fine di consentire al soggetto leso di ottenere tutela, sia in via di urgenza sia di pieno accertamento, nei confronti di tutti i soggetti che contribuiscano causalmente alla violazione del diritto altrui, ancorché la frazione di condotta singolarmente attuata non costituisca in sé una violazione imputabile del diritto d'autore.

Le domande di Lega Serie A sono pertanto ammissibili e devono perciò essere scrutinate nel merito.

3.2. – In sede cautelare la potenzialità dannosa della condotta è sufficiente per accedere all'inibitoria, essendo tale misura preordinata ad impedire che la prosecuzione di un comportamento illecito possa cagionare pregiudizi di natura irreparabile per i diritti azionati.

Anche in questa sede Lega Serie A ha ribadito il proprio interesse ad ottenere i provvedimenti dinamici e inibitori che il Tribunale *“ha sempre adottato, anche nei confronti di Cloudflare, per i servizi di access provider”* (pag. 4 del reclamo).

In altri termini, la reclamante chiede che gli ordini di disabilitazione emessi dall'AGCOM nei confronti degli operatori di telecomunicazioni (*mere conduit provider*) siano estesi anche all'odierna reclamata in relazione ai servizi da questa forniti per accedere ai siti vetrina, ove vengono resi fruibili in modo abusivo i materiali protetti.

In questa prospettiva, i provvedimenti dell'AGCOM e gli accertamenti che ne costituiscono il fondamento risultano utile presupposto *“per verificare la sussistenza dell'illecito ivi affermato nei confronti dell'attività dei siti in questione quantomeno in relazione al fumus boni iuris che consente l'attivazione della tutela cautelare”* (così, tra molte, Trib. Milano, ord. 11.07.2022 in proc. Sony Music Entertainment Italy s.p.a e altri contro Cloudflare Inc.).

3.3. – La presente vicenda, analoga a molte altre esaminate in passato dalla giurisprudenza di merito, si inserisce in un contesto normativo e regolamentare innovato dalla entrata in vigore della legge n. 93/2023, in tema di prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, e dalla delibera dell'AGCOM n. 189/23/CONS recante *“[m]odifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/cons”*.

3.3.1. – L'art. 2, comma 3, della legge n. 93/2023 attribuisce all'AGCOM il potere di ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti

diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. Con il medesimo provvedimento l'autorità di vigilanza ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto *top level domain*), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura.

Il comma 3 prevede poi che *“nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione”*, tra l'altro, *“di contenuti trasmessi in diretta [...], contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili [nonché] eventi sportivi”*, l'AGCOM, all'esito di un procedimento abbreviato e in assenza di contraddittorio, adotta un provvedimento cautelare con il quale ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi precedenti.

Tale provvedimento – prosegue il comma 4 – viene reso a seguito di apposita istanza presentata da una serie di soggetti a ciò legittimati, tra cui il titolare e il licenziatario del diritto, corredata dalla documentazione necessaria e, in particolare, dall'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco *“può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente dall'Autorità ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione”*.

3.3.2. – La delibera AGCOM n. 189/23/CONS ha apportato alcune modifiche al Regolamento al fine di adeguarlo alle novità normative.

All'art. 9-bis è stato così aggiunto il comma 4-bis che prevede ora la possibilità di avanzare *“motivata richiesta all'Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di mere conduit operanti nel territorio italiano di porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi riguardanti opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate, ai sensi dell'art. 8, comma 4. La direzione procede all'emanazione dell'ordine cautelare qualora la violazione risulti manifesta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1”*.

Il nuovo comma 4-quater dispone poi che *“[c]on l'istanza di cui al comma 4-bis un soggetto legittimato può altresì chiedere che, una volta adottato l'ordine cautelare di cui al comma 4-bis, i destinatari del provvedimento procedano attraverso segnalazioni successive, al blocco di ogni altro futuro nome di dominio e sottodominio, o indirizzo IP, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, riconducibili ai medesimi contenuti e tramite i quali avvengono le violazioni. A tal fine, nell'istanza sono indicati i siti internet gestiti o auto-*

rizzati dal titolare dei diritti a trasmettere le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate”.

I successivi due commi dell’art. 9-bis disciplinano le segnalazioni successive alla emissione del provvedimento amministrativo di natura cautelare e le conseguenziali attività svolte dall’AGCOM.

Il comma 4-quinquies stabilisce che *“[i]l soggetto legittimato comunica all’Autorità con le successive segnalazioni di cui al comma 4-quater i siti internet/indirizzi telematici su cui, dopo l’adozione dell’ordine cautelare di cui al comma 4-bis, sono disponibili le opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate in violazione dei diritti d’autore o connessi. Il soggetto legittimato dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, fornendo, per ogni indirizzo IP e nome a dominio segnalato, prova documentale certa in ordine all’attualità della condotta illecita, che i nomi a dominio e gli indirizzi IP segnalati sono univocamente destinati alla violazione dei diritti d’autore o connessi delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate”.*

A fronte di tali segnalazioni, il comma 4-sexies prevede quindi che l’AGCOM sia chiamata a verificare *“la conformità e la completezza delle segnalazioni pervenute ai sensi del comma 4-quinquies”* e a *“comunica[re] le stesse ai destinatari del provvedimento cautelare che immediatamente e comunque non oltre 30 minuti dalla ricezione, disabilitano l’accesso ai siti internet/indirizzi telematici segnalati”.*

3.3.3. – Nel nuovo assetto, il soggetto legittimato ad agire per la tutela dei diritti sui contenuti audiovisivi protetti, una volta ottenuto dall’AGCOM il primo ordine cautelare, può dunque limitarsi a segnalare all’autorità, con successive comunicazioni, gli indirizzi che consentono l’accesso ai siti su cui vengono illecitamente trasmesse in diretta le manifestazioni sportive in violazione dei diritti oggetto della prima istanza e dell’ordine già emesso. A sua volta l’autorità, tramite la piattaforma “Piracy Shield”, comunica dette segnalazioni ai destinatari del provvedimento cautelare affinché procedano al blocco di ogni altro futuro nome a dominio e sottodominio o indirizzo IP riconducibile ai medesimi contenuti e tramite il quale le violazioni vengono commesse.

3.4. – Così ricostruita la disciplina di settore, e ribadito il valore degli accertamenti compiuti dall’AGCOM, deve rilevarsi che gli indirizzi IP ed i *“Fully Qualified Domain Name”* (FQDN) indicati nel ricorso di Lega Serie A attraverso il rinvio alla nota tecnica allegata alla diffida (cfr. all. 23 fasc. reclamante) sono già stati interessati da ordini di blocco emessi dall’AGCOM.

Già nella precedente fase Lega Serie A aveva documentato di avere chiesto e ottenuto dall’AGCOM l’ordine cautelare di cui all’art. 9-bis del Regolamento, giusta determina n. 39/2024/DA prodotta *sub* all. 41 fasc. reclamante.

Gli indirizzi IP e i nomi di dominio riportati nella diffida inviata a Cloudflare in data 08.03.2024 (all. 9 fasc. reclamante) e poi nel ricorso cautelare si riferiscono a segnalazioni successive che Lega

Serie A aveva effettuato tramite la piattaforma “Piracy Shield”, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore e in forza delle previsioni del provvedimento amministrativo (punti 15 e 16). Quanto all’utilizzo dei servizi di Cloudflare per la fruizione delle opere protette, nella citata determina AGCOM ha accertato che la società statunitense “raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica *abuse@cloudflare.com*, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito”. Essa rientra quindi tra i “prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria” destinatari dell’ordine cautelare di disabilitazione dell’accesso al sito *http://re-fast.myworldiptv.xyz* e, a seguito delle successive segnalazioni, degli ordini di blocco comunicati dall’autorità attraverso la piattaforma.

La reclamante ha inoltre fornito elementi di riscontro tecnico circa il fatto che il raggiungimento dei siti vetrina avviene tramite i servizi predisposti dalla reclamata nonché del fatto che gli indirizzi IP e i nomi di dominio oggetto della domanda di inibitoria (indicati sub all. 9 e 23 fasc. reclamante) sono gli stessi già inibiti dagli altri *access provider* aderenti a “Piracy Shield” (cfr. pag. 28 ss. della relazione tecnica prodotta sub all. 39 fasc. reclamante e relativi allegati).

In particolare, l’all. B alla relazione tecnica prodotta dalla reclamante fornisce evidenza del fatto che gli indirizzi IP e FQDN segnalati a Cloudflare con diffida dell’08.03.2024 erano presenti all’interno della piattaforma e oggetto di verifica da parte dell’autorità di vigilanza. Il documento in esame riporta infatti un’estrusione completa da “Piracy Shield”, in formato di *screenshot* marcati e firmati digitalmente, degli FQDN e degli indirizzi IP che sono stati già stati inibiti dagli altri fornitori di accesso ai servizi internet italiani, in base alla legge 93/2023, accreditati sulla piattaforma.

La difesa di Cloudflare ha contestato l’idoneità probatoria degli *screenshot*, osservando come non vi sia alcuna prova della loro provenienza e, soprattutto, del fatto che gli stessi documentino effettivi ordini di blocco da parte dell’autorità.

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c. – tra le quali possono annoverarsi gli *screenshot* – il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 13 maggio 2021 n. 12794; Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 17 febbraio 2015, n. 3122).

Ciò posto, a fronte della produzione in giudizio delle suddette evidenze telematiche, le contestazioni svolte da Cloudflare circa la provenienza dei documenti e la conformità dei fatti ivi rappresentati alla realtà appaiono del tutto generiche, onde non impediscono di valorizzarne il contenuto specie in una sede, come quella cautelare, connotata da una cognizione solo sommaria.

Può insomma ritenersi sufficientemente provato, anche alla luce dei numerosi precedenti giurisprudenziali richiamati dalla reclamante, che Cloudflare svolga attività di supporto e ottimizzazione dei siti vetrina ove sono disponibili i contenuti illeciti.

Nello specifico, essa offre servizi atti a filtrare tutte le richieste di connessione a un determinato sito da parte degli utenti, rendendole più sicure. In tal modo, tutti gli utenti collegati a Cloudflare utilizzano la connessione di quest'ultima, e non la loro, che viene filtrata dai servizi di connessione forniti dalla reclamata. Così facendo, essa si interpone tra la richiesta di accesso a un determinato sito dell'utente e il sito stesso, agendo come intermediario e servendo l'utente finale con i dati memorizzati nei datacenter dislocati sui territori.

In questo quadro, il sistema DNS identifica sia l'utente che il sito d'interesse in numeri predefiniti (gli indirizzi IP), che corrispondono a una denominazione e consentono l'identificazione del soggetto in questione.

La reclamata ha creato e messo a disposizione un servizio DNS pubblico denominato 1.1.1.1 e/o 1.0.0.1 che può essere utilizzato come servizio alternativo alla risoluzione DNS generalmente fornita dagli operatori di telecomunicazioni: così, quando questi ultimi, su ordine dell'AGCOM, bloccano l'accesso ai siti vetrina, il servizio DNS offerto da Cloudflare consente agli utenti di individuare comunque e successivamente accedere a tali siti.

Cloudflare offre inoltre gratuitamente un servizio VPN, che consente di aggirare i blocchi disposti dall'autorità di vigilanza, nonché servizi di *content delivery network* ("CDN"), DNS Autoritativo e di *reverse proxy* che aiutano ad ottimizzare la consegna dei contenuti agli utenti, nascondendo il dominio di provenienza e proteggendolo in caso di blocco, e che rendono più efficiente la trasmissione e velocizzando lo scaricamento dei dati.

La messa a disposizione di tali servizi contribuisce dunque causalmente alla violazione compiuta dai terzi, i quali sfruttano consapevolmente le potenzialità offerte dai servizi dell'intermediario per proseguire nell'attività illecita anche dopo l'adozione di provvedimenti di disabilitazione dei siti vetrina adottati dall'autorità di vigilanza nei confronti dei prestatori di servizi di *mere conduit*.

In questo senso depono anche la nota del 17.06.2024 in cui la Direzione Servizi Digitali dell'AGCOM, proprio in relazione alla vicenda interessata dal presente procedimento cautelare, afferma che gli accertamenti svolti dall'autorità "*in materia di diritto d'autore hanno evidenziato che la grande maggioranza dei siti web che diffondono illecitamente contenuti sulle reti di comunicazione elettronica utilizzano i servizi della società [Cloudflare], primi fra tutti quelli di content delivery network e reverse proxy*" e che i tentativi compiuti per coinvolgere Cloudflare, quale "*fornitore di servizi coinvolto nell'accessibilità dei siti che trasmettono illecitamente eventi in diretta*", attraverso "*tutti i canali formali e informali di disponibilità*



dell'Autorità' non avevano sortito effetto, non avendo la società mai risposto alle diverse missive inviate (all. 30 fasc. reclamante).

3.5. – È inoltre documentato che Lega Serie A ha diffidato Cloudflare ad intervenire per impedire che i propri servizi venissero utilizzati per agevolare la diffusione degli eventi sportivi protetti dai diritti qui azionati e che Cloudflare non ha adottato – neppure a seguito della notifica del ricorso cautelare – le misure ragionevolmente esigibili per impedire la diffusione illecita dei contenuti.

3.6. – In conclusione, nei limiti della cognizione propria della presente fase, può ritenersi accertato sia il contributo causale che Cloudflare, tramite i propri servizi, ha offerto e tuttora offre nella commissione degli illeciti denunciati, sia il suo rifiuto di attivarsi per impedire le violazioni nonostante la diffida inviatale dalla titolare dei diritti lesi.

4. – Oltre al *fumus boni iuris* sussiste l'ulteriore presupposto del *periculum in mora*, desumibile dall'ampiezza del fenomeno descritto e dalla irreparabilità dei danni economici derivanti dallo sfruttamento dei servizi della reclamata per eludere gli ordini di blocco disposti dall'autorità di vigilanza e continuare a fruire illecitamente dei contenuti protetti.

Sotto questo profilo è infatti necessario tenere conto della rilevanza delle attività economiche direttamente e indirettamente connesse all'offerta dei contenuti sportivi in questione e delle caratteristiche di tale offerta, indirizzata ad una platea di utenti interessati alla visione delle partite dei campionati di serie A e di serie B in diretta.

L'illecita trasmissione di eventi sportivi in *live streaming* su internet, in contemporanea alla diffusione sulle piattaforme televisive digitali delle società licenziatrici dei diritti audiovisivi, attraverso siti vetrina accessibili da remoto da un numero potenzialmente illimitato di utenti grazie ai servizi di Cloudflare comporta dunque una progressiva e irreversibile erosione di quote di mercato in danno delle titolari e delle licenziatrici nonché un danno da lesione della loro immagine commerciale; danni questi di assai ardua – se non impossibile – quantificazione e di difficile rimozione.

5. – Il ruolo svolto da Cloudflare giustifica pertanto l'emissione nei suoi confronti di un'inibitoria ai sensi dell'art. 156 l.d.a. a prescindere dalla sussistenza di profili soggettivi che potrebbero fondarne una responsabilità a titolo di illecito.

È infatti pacifico in giurisprudenza che l'ordine inibitorio "puro" nei confronti di un intermediario postula soltanto la verifica di un concreto apporto causale della sua condotta rispetto alla violazione e non già la positiva delibazione di una responsabilità rispetto all'illecito, inerendo detto accertamento al diverso contesto delle azioni risarcitorie.

Né in questa sede è indispensabile una specifica qualificazione tecnica di tale apporto e un esatto inquadramento del soggetto erogatore dei servizi rispetto alle diverse categorie (*mere conduit, caching, hosting*) dei prestatori di servizi intermediari, perché in ciascuna ipotesi è sempre previsto che

l'autorità giudiziaria possa esigere anche in via d'urgenza che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, a prescindere – come detto – dall'accertamento di qualsivoglia responsabilità rispetto all'illecito (così, Trib. Milano, ord. 12.02.2021 in proc. Cloudflare Inc. c. Lega Nazionale Professionisti Serie A, Sky Italia s.r.l. e altri, con riferimento alla disciplina dettata dagli artt. da 12 a 14 della Direttiva 2000/31 e dagli artt. 14 a 16 del d.lgs. n. 70/2013; cfr. ora artt. 3 ss. del Regolamento (UE) 2022/2065 relativo al mercato unico dei servizi digitali – “DSA”).

6. – L'osservanza del comando cautelare va presidiata con l'imposizione di adeguata penale nella misura indicata in dispositivo.

In conformità all'istanza formulata dalla reclamante ai sensi degli artt. 156 bis l.d.a., 10 del Regolamento (UE) n. 2022/2065 e 2, comma 7, l. n. 93/2023, va poi ordinato a Cloudflare di comunicare i dati e le informazioni nella sua disponibilità per l'identificazione degli account e dei gestori dei portali indicati nel reclamo, onde consentire alla titolare una efficace tutela anche nei confronti dei gestori dei portali che diffondono abusivamente i filmati audiovisivi su cui la reclamante vanta diritti esclusivi di utilizzazione economica.

Non si ritiene invece di dover accogliere l'istanza di pubblicazione del presente provvedimento, risultando le misure già concesse pienamente idonee a garantire il soddisfacimento delle esigenze di natura cautelare sussistenti rispetto alla tutela richiesta.

Ogni determinazione in proposito va perciò rimessa all'eventuale giudizio di merito.

7. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato con D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore indeterminato del procedimento, della complessità delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa – A, in accoglimento del reclamo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:

- a) inibisce a Cloudflare Inc. la risoluzione DNS dei nomi di dominio (FQDN) e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nella nota tecnica prodotta dalla reclamante *sub* all. B al doc. 23;
- b) ordina a Cloudflare Inc. di cessare la fornitura dei servizi di CDN, DNS Autoritativo e *reverse proxy* utilizzati per la violazione dei diritti della reclamante e delle società intervenute e in ogni caso di adottare le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente e le misure utili ad

ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti trasmessi attraverso le IPTV identificate nella relazione tecnica *sub* all. B al doc. 8 di parte reclamante;


- c) inibisce a Cloudflare Inc., a seguito di comunicazione da parte della reclamante corredata dalla evidenza degli illeciti e dell'apporto causale fornito da Cloudflare Inc. attraverso i propri servizi, la risoluzione DNS di qualsiasi nome di dominio di secondo livello, anche ove venga associato un *top level domain* diverso da quelli già indicati, che metta a disposizione del pubblico i medesimi contenuti protetti oggetto della presente ordinanza;
- d) ordina a Cloudflare Inc. di adottare le più opportune misure tecniche al fine di inibire effettivamente a tutti i destinatari dei propri servizi l'accesso agli *alias* derivanti da modifiche al *second level domain* ed eventualmente al *third* o *fourth level domain* relativi a tutti gli attuali siti vetrina e a quelli associati ai *main server* e *delivery server* indicati, a condizione che i nuovi *alias* siano soggettivamente e oggettivamente riferiti ai suddetti servizi illeciti;
- e) ordina a Cloudflare Inc. di fornire dati e informazioni in ordine all'identità dei clienti che hanno usufruito e usufruiscono dei servizi di CDN, di DNS autoritativo e di *reverse proxy* dalla stessa erogati e utilizzati per la realizzazione delle violazioni accertate nonché, quanto ai servizi di VPN e DNS alternativi pubblici, relativamente ai dati trasmessi attraverso le IPTV identificate *sub* all. B al doc. 8 di parte reclamante, di fornire dati e informazioni: (i) sul traffico di rete con i relativi volumi di traffico generati; (ii) sui file di log delle connessioni effettuate dagli utenti, con il dettaglio dell'indirizzo IP del chiamante, della data, dell'ora e della durata della connessione alle IPTV sopra indicate;
- f) fissa a carico di Cloudflare Inc., a titolo di penale, la somma di euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle misure innanzi disposte, con decorrenza dal decimo giorno dalla comunicazione del presente provvedimento;
- g) condanna parte reclamata a rifondere alla reclamante e a ciascuna delle società intervenute le spese del presente procedimento che liquida in euro 4.000,00 per la prima fase e in euro 8.059,00 per la fase di reclamo, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CP come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024.

Il Giudice estensore

dott. Vincenzo Carni



Il Presidente

dott.ssa Silvia Giari

